



CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 02/04/2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. PROROGA ORDINANZE SINDACALI N. 9, N. 10 E N. 12 DEL 2020 FINO AL 13 APRILE 2020

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, recante "*primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";

Letti i DPCM del 23 febbraio 2020, dell'8/3/2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020,

Letto il DPCM del 22 marzo 2020 che recita che "*sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1*"

Letto il DPCM del 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 9 del 24.03.2020 con la quale si sospendono, oltre alle attività già sospese dal DPCM dell'11 marzo e del 22 marzo, anche l'attività di vendita di generi alimentari all'interno del mercato settimanale del mercoledì e del sabato fino alla data del 3 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 24.03.2020 con la quale è stata disposta la sospensione delle attività dei distributori automatici che somministrano bevande e alimenti con orario continuato h24 sul territorio comunale, sino all'intera giornata del 3 aprile 2020 con esclusione degli impianti per il trattamento e vendita delle acque, comunemente denominati "Case dell'acqua";

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 12 del 29.03.2020 con la quale si dispone, a far data da lunedì 30 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, salvo proroghe, la chiusura delle farmacie del territorio comunale dalle ore 19.00 alle ore 8.30 del giorno successivo, con eccezione della farmacia di turno con apertura notturna, domenicale e festiva, secondo quanto disposto dalla L.R. 05/2014 e il

mantenimento delle ore di esercizio al pubblico mediante anticipazione dell'apertura pomeridiana alle 15,30;

Considerato che, con nota prot. n. 17456 del 2 aprile 2020 il Fiduciario dell'Ordine dei Farmacisti di Taranto, dott. Francesco Lembo, ha inviato comunicazione facendo presente che *“abituamente le farmacie effettuano l'orario dalle 17,00 alle 20,00, senza nocumento per la cittadinanza, e che una farmacia effettua orario continuato dalle 8,30 alle 20,00”* e ha proposto che nella *“nuova ordinanza di proroga delle misura di contenimento del CORONAVIRUS sia data la possibilità alle farmacie del territorio di effettuare l'apertura pomeridiana alle 16,00 e la chiusura alle 19,00, mantenendo così lo stesso numero di ore totali di apertura degli esercizi di farmacia e con possibilità, per chi lo volesse, di aumentare il numero di ore di apertura”*;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 legge 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Richiamato l'art. 54 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, **di prorogare fino al 13 aprile 2020**

- ✓ **le misure adottate con le Ordinanze Sindacali n. 9 del 24.03.2020 e n. 10 del 24.03.2020;**
- ✓ **le misure adottate con Ordinanza n. 12 del 29.03.2020 con il dispositivo così modificato “la chiusura di tutte le farmacie del territorio comunale dalle ore 19.00 alle ore 8.30 del giorno successivo, con eccezione della farmacia di turno con apertura notturna, domenicale e festiva, secondo quanto disposto dalla L.R. 05/2014, e il mantenimento delle ore di esercizio al pubblico mediante anticipazione dell'apertura pomeridiana, salvo la possibilità di effettuare orario continuato”**

DISPONE

di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale del Comune di Martina Franca e ogni altro mezzo idoneo a questo fine.

La presente Ordinanza viene notificata alle funzioni di supporto e:

- Alla Prefettura di Taranto;
- Al Commissariato di P.S.;
- Al Comando Compagnia Carabinieri;
- Al Comando Guardia di Finanza;
- Al Comando di Polizia Locale
- Alla Regione PUGLIA - Sala operativa di Protezione Civile;
- Al Direttore Generale ASL Taranto;
- Al Direttore Sanitario Presidio ospedaliero Martina Franca;
- Al Settore IV SUAP
- All'Ordine dei Farmacisti di Taranto;
- Alle Farmacie della città;
- Ai titolari dei distributori automatici h24;
- Alle associazioni di categoria degli esercenti dei mercati;

- Alla Monteco srl

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- ✓ entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- ✓ entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La violazione della predetta ordinanza sarà sanzionata nei modi previsti dalla legge.

IL SINDACO
Francesco Ancona



CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto